

*subs.* Non altrimenti che Marziano Vescovo sottoscrive come *locum faciens* del Vescovo *Ecclesia Sederestiae*. Era antico uso fin dal Concilio Niceno I appellare *Provincia* la Diocesi del Vescovo o del Metropolita. Parmi dunque, che *Presbyteri Provinciales* siano quì i Vicarj Generali di quei Vescovi da essi mandati al Concilio. Comunque sia, egli è evidente, che come *Presbyteri Metropolitanani* significa tutti i Preti appartenenti alla Città o Metropoli d' Aquileja; così *Plebani* indica tutti quelli, che appartenevano alle Chiese delle ville o borghi &c. ossia delle Plebi non Urbane, che noi diremmo *Preti di Chiesa*, e che erano parecchi nelle Battesimali.

297) Nello Statuto Veneto *lib. I, cap. 2*, si dice: *Plebani vero Ecclesiarum suarum res immobiles omnes poterunt alienare cum consensu vicinorum, & auctoritate Episcopi*. Solo al *Cap. IV* si statuisce: *Quae autem sunt ipsis Ecclesiis coherentia, utpote cimiteria & officina ipsarum Ecclesiarum omnino non poterunt alienari, nec ipsa Ecclesia*. Questa legge debbe essere antichissima, giacchè lo Statuto fu compilato nel 1242, sotto il D. Giacomo Teupolo, e pure trovansi tante alienazioni eziandio anteriori a questa Data. Niuno penserà mai, che questa legge volesse esclusi quei Preti incardinati, che poi furono appellati Capitolo, tanto più, che nel *Cap. III*, perchè i Vescovi possano alienare le cose immobili ricercasi il consenso *Canonicorum & Metropolitanani*; e nel *IV*, pei Metropolitanani si esige quello dei Suffraganei. Deono dunque intendersi per *Plebani* i Capitoli, che dopo il *Sec. IX* quasi tutte le Chiese aveano. In

fat-